



COMUNE DI OCCHIOBELLO
AREA INTERCOMUNALE 1 AFFARI GENERALI

Città libera dai pesticidi

DECRETO N. 13 del 09/07/2024

Oggetto: CONFERIMENTO INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELL'AREA 4 GESTIONE DEL TERRITORIO.

IL SINDACO

Preso atto che in data 8 e 9 giugno 2024, si sono svolte le elezioni per la proclamazione del Sindaco e degli eletti alla carica di Consigliere Comunale per il mandato elettivo 2024 - 2029, in concomitanza con le consultazioni europee;

Viste le risultanze delle elezioni amministrative e la proclamazione della sottoscritta a Sindaco del Comune di Occhiobello in data 10/06/2024;

Visto l'articolo 50, comma 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (successivamente individuato con il riferimento «T.U.EE.LL.»), il quale attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;

Visto l'articolo 107 del T.U.EE.LL., il quale, in ossequio al principio della ripartizione tra funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e funzioni di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti, specifica, al comma 3, i compiti ed i poteri dei dirigenti;

Rilevato che l'articolo 109 del T.U.EE.LL., al fine di rendere effettivo il principio di separazione tra funzioni di governo e funzioni gestionali anche nei comuni di minore dimensione, privi di personale di qualifica dirigenziale, al comma 2, attribuisce al Sindaco la facoltà, da esercitare con provvedimento motivato, di attribuire ai responsabili degli uffici o dei servizi - indipendentemente dalla qualifica funzionale rivestita - le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 107, commi 2 e 3 del T.U.EE.LL.;

Visto l'articolo 31 dello statuto comunale, il quale dispone che a ciascuna Area di attività dell'Ente è preposto un responsabile che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati nell'ambito delle stesse;

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti che introducono in luogo dei previgenti incarichi di posizione organizzativa la disciplina sostitutiva degli incarichi di elevata qualificazione EQ;

Richiamata la delibera di G.C. 215 del 20 dicembre 2023, ad oggetto: "Adeguamento criteri generali per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione e di graduazione delle relative posizioni al CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 - Triennio 2019/2021";

Ravvisato che i soggetti a cui conferire gli incarichi sono inquadrati nell'Area dei Funzionari e E.Q. e sono individuati sulla base del possesso dei requisiti previsti all'art. 3 dei "Criteri generali" sopra richiamati;

Vista la Convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e servizi locali fra i

Comuni di Occhiobello e Stienta, approvata con deliberazione del Consiglio comunale di Occhiobello n. 72 del 18 dicembre 2019 e con deliberazione del Consiglio comunale di Stienta n. 40 del 19 dicembre 2019, entrambe esecutive ai sensi di legge;

Visto l'art. 6 della suddetta Convenzione, che prevede che:

- le unità operativa individuate per il servizio in forma associata e assegnatarie dell'incarico di responsabilità di Area presteranno servizio indicativamente per 27 ore settimanali presso e/o in favore del Comune di Occhiobello e per le restanti 9 ore presso e/o in favore del Comune di Stienta;
- l'articolazione dell'orario di servizio come pure il fabbisogno di altro personale appartenente alle unità organizzative cui i responsabili sono preposti, in base alle necessità degli Enti verrà determinato di comune accordo tra i Comuni associati, in funzione delle rispettive esigenze gestionali e degli orari di apertura al pubblico e/o delle altre necessità dei servizi;
- l'orario di servizio è, comunque, improntato a criteri di flessibilità gestionale, di guisa che il Responsabile incaricato possa suddividere la propria attività lavorativa, nel rispetto degli orari di presenza concordati tra le Amministrazioni interessate, nel modo più confacente alle esigenze di entrambi i Comuni. L'organizzazione del tempo di lavoro deve essere, quindi, correlata in maniera flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidatogli ed in relazione agli obiettivi assegnati ed ai programmi da realizzare in entrambi i Comuni;
- in caso di spostamento da una sede convenzionata all'altra, durante l'orario di lavoro, per esigenze di servizio, il tempo necessario per il viaggio verrà computato nelle ore di servizio;
- i compiti gestionali, le funzioni e i servizi da assolvere nell'ambito di ogni ente associato saranno affidati con propri autonomi atti interni da ogni rispettiva Amministrazione comunale;

Visto l'incarico di E.Q. attinente all'Area intestata già conferito con precedente decreto sindacale n. 30 dal 1° gennaio 2024 fino alla scadenza del mandato amministrativo, al Geom. Raffagnato Lorenzo, dipendente a tempo indeterminato ascritto all'Area dei Funzionari e delle Elevate Qualificazioni, profilo di Funzionario Tecnico;

Ravvisata la necessità di conferire un nuovo incarico di EQ al medesimo dipendente in quanto in possesso dei requisiti culturali, delle attitudini e delle capacità professionali necessarie per far fronte agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di adeguata competenza ed esperienza professionale, come previsto all'art. 3 dei Criteri generali per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione;

Ritenuto di attribuire al funzionario di Elevata Qualificazione le responsabilità organizzative di cui all'art. 16, comma 1, lett. A, del CCNL 16.11.2022, unitamente all'indennità per la retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato come contrattualmente previsto;

Considerato che la retribuzione di posizione è connaturata al ruolo rivestito e ha "carattere di fissità e continuità", in quanto connessa alla posizione che il dipendente occupa nella struttura organizzativa dell'ente, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne affidate;

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 55 del 29/04/2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la modifica della struttura organizzativa comune ad entrambi gli Enti facenti parte della convenzione;

Visto l'art. 7 della Convenzione, che prevede che l'importo delle retribuzioni di posizione da attribuire a ciascun Responsabile di Area incaricato è determinato sulla base del metodo di graduazione della posizione organizzativa vigente presso ogni Ente, entro i limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva, applicando il principio del riproporzionamento in base al tempo di lavoro presso ciascun Ente, in applicazione dell'art. 19 comma 5 del CCNL 2022 che rinvia alla disciplina prevista all'art 23, comma 5 del medesimo CCNL;

Visto l'art. 9 della Convenzione, che stabilisce che gli oneri relativi alla retribuzione di posizione e di risultato verranno corrisposti direttamente dai Comuni utilizzatori, in proporzione al tempo di lavoro, corrispondente a una percentuale del 75% a carico del Comune di Occhiobello e del 25% a carico del Comune di Stienta;

Considerato che il Comune è dotato di una figura professionalmente idonea ad essere preposta alla struttura organizzativa di massima dimensione individuata quale "Area intercomunale 4 - Gestione del Territorio" per l'esercizio associato delle funzioni amministrative fondamentali e la gestione associata dei servizi comunali;

Richiamato il verbale n. 1 del 12 maggio 2020, prot. n. 10395/2020, con il quale il Nucleo di Valutazione ha provveduto alla pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente con decorrenza dal 01/05/2020, senza successive modificazioni, e che si intende confermata;

Preso atto che da parte dell'interessato è stata prodotta e acquisita agli atti la dichiarazione di inconfiribilità prevista e disciplinata dall'art. 20 comma 1° del D.lgs. n. 39/2013;

Sentito il Segretario comunale;

DECRETA

1. Di conferire, per i motivi ed i fini espressi in premessa, al Geom. Raffagnato Lorenzo, in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato e pieno, con il profilo professionale di "Funzionario Tecnico" inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, l'incarico di Elevata Qualificazione dell'Area 4 - Gestione del Territorio, con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs.18/8/2000 n. 267, nonché ogni altra funzione prevista dallo Statuto comunale o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi.

2. Al suddetto Responsabile spettano, nell'ambito di attività di competenza della propria Area, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo degli Enti o non rientranti tra le funzioni del Segretario Comunale, nonché la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. In particolare, lo stesso Responsabile d'Area espleta i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi dell'Ente. La gestione si realizza, a titolo esemplificativo, mediante gli atti di cui all'art. 14 del Regolamento comunale.

3. Il presente decreto di incarico decorre **dal 09 luglio 2024 fino al 08 luglio 2025** in base a quanto stabilito nei "Criteri generali per il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione e di graduazione delle relative posizioni" e del relativo regolamento comunale, in conformità al CCNL vigente.

La revoca anticipata rispetto alla scadenza dell'incarico può avvenire, sulla base di una procedura che salvaguardi il principio del contraddittorio, soltanto per motivate ragioni organizzative, o a seguito dell'accertamento dei risultati negativi di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, cui fa seguito una valutazione negativa.

Al presente conferimento di incarico ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

4. Il trattamento economico spettante è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato, come previsto dall'art. 17 del CCNL di comparto del 16 novembre 2022.

La retribuzione di posizione, sulla base del procedimento di graduazione e pesatura vigente, è determinata in un importo annuo lordo per tredici mensilità di euro 14.942,04, nella misura del 75% a carico del Comune che, parametrato al servizio svolto presso l'Ente, è pari ad un importo annuo lordo per tredici mensilità di euro 11.206,53.

5. L'indennità di posizione assorbe tutte le indennità previste dal CCNL 16.11.2022, ad eccezione di quelle specificatamente previste dall'art. 20 del medesimo CCNL o dalla legge;

6. Con ulteriore provvedimento si procederà, a consuntivo ed in base ai parametri di riferimento e valutazione previsti sia contrattualmente che dal presente decreto, in merito alla

retribuzione di risultato (ai sensi dell'articolo 17 del Ccnl 2022).

7. Di stabilire che il sostituto, in caso di assenza o impedimento del titolare di incarico di Elevata Qualificazione, è individuato nella figura della Responsabile dell'Area 5 - Urbanistica, Edilizia Privata e SUAP, Geom. Michelotto Camilla e, in caso di assenza sia del titolare che del sostituto, dal Segretario Generale dell'Ente.

8. Per quanto non espressamente indicato dal presente decreto, valgono in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi vigente, quelle poste dal T.U.EE.LL., le norme di principio dettate dal D.Lgs. 165/2001, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto.

Il presente decreto, per la sua esecuzione, sia trasmesso all'interessato e suo sostituto.

Si provveda altresì alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune e nella apposita sezione Amministrazione Trasparente

Occhiobello, lì 09/07/2024

Sottoscritta dal Sindaco
(BONONI IRENE)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.